



24003/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANA FERRUVA
Dott. ARTURO CARROZZA
Dott. MARIO ROTELLA
Dott. VITO SCALERA
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI

- Presidente - SENTENZA
N. 1094
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 44328/2009
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso la sentenza n. 21/2008 TRIBUNALE di PORDENONE, del 11/06/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
MARIO ROTELLA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *A. DI POPOLO*
che ha concluso per *U. r. g. r. o.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *F. DI GIOIA*

A

1 - Il Giudice pace di Pordenone aveva condannato l'avvocato [redacted], per i reati di cui agli artt. 595 e 594 CP ai danni dell'avvocato [redacted]. Il Tribunale ha confermato la condanna ad € 1000 multa e risarcimento dei danni a favore della P.C..

La [redacted] incaricata dal collega di una serie di pratiche di recupero crediti professionali, il 23.1.04, prima di assentarsi per vacanze, gli aveva spedito un fax dal tenore: "*// fascicolo è a Tua disposizione presso il mio studio, previo saldo delle mie competenze (Ti invierò fattura proforma nei prossimi giorni)*". Al fax l'avv. [redacted] aveva risposto prima con un telegramma (24.1.04): "Le revoco ogni incarico. Le intimo di restituirmi i fascicoli consegnatili. Le ricordo che lei non ha il diritto di ritenzione degli stessi minacciando di non restituirli se millantate pretese economiche non le vengono soddisfatte. Tale sua minaccia costituisce illecito disciplinare e reato di tentata estorsione. Lei è colpevole di numerose negligenze, danni, illeciti disciplinari illeciti penali nei miei riguardi per i quali mi tutelero giudiziariamente". Il testo stato indirizzato per conoscenza anche al Consiglio dell'Ordine ed alla Procura della Repubblica di Pordenone ed a quella Generale di Trieste.

Il giorno seguente intimava la consegna ad altro incaricato delle le fatturazioni, con riserva di azioni civili, penali e disciplinari. Finalmente alla destinataria giungevano altri due telegrammi. In particolare quello dell'11.2.04 recava: "Ho revocato ogni mandato inerente pignoramento avv. [redacted] ed avv. [redacted] e avv. [redacted]. Diffido costoro dall'appropriarsi di somme che vanno erogate direttamente al sottoscritto creditore... diffido da appropriazioni indebite aggravate senza titolo".

Il Tribunale ha confermato l'obiettiva offensività di talune delle frasi rivolte alla [redacted] [redacted] attribuzione apodittica di comportamenti penalmente e disciplinarmente rilevanti). Ed ha respinto questioni circa la spedizione per conoscenza agli organi suindicati del primo telegramma, il disconoscimento dell'appellante della provenienza dei telegrammi del 24.1. ed 11.2, la sostenuta mancata dimostrazione di ricezione dal Consiglio dell'ordine di telegramma e raccomandata (che contraddice per altro verso sue stesse affermazioni) ed altre richieste ed escluso esimenti ai sensi dell'art. 598 e 51 CP.

Propongono ricorso con atti pedissequi l'imputato ed il suo difensore (Avv. M. Coiro). Di quest'ultimo si segue l'ordine, nel rispondere alle questioni.

Operata premessa di fatto, denuncia: 1° - *distorsione dei fatti* (scorretta estrapolazione di frasi); 2° *violazione di legge e distorsione dei fatti* (omessa indicazione nelle sentenze impugnate di quanto addebitato); - 3° *distorsione dei fatti* (mancata specificazione della asserita rilevanza penale delle 3 singole espressioni incriminate); 4° - *violazione art. 51 CP*; 5° - *illogicità manifesta* circa la rilevanza del giudizio "ex post" della fondatezza del fatto contestato"; 6° - *violazione art. 51 CP*, per negazione del diritto alla tutela giudiziaria ed amministrativa; 7° - *violazione art. 598 CP* (scriminante relativa ad atti prodromici della tutela legale); 8° - *violazione di legge* (circa l'asserito movente); 9° - *violazione di legge* (mancanza del requisito della "plurima comunicazione"); 10° - *violazione di legge ed omis-*

sione ("circa l'accusa di ingiuria via telegramma"); 11° - *violazione di legge* (circa l'addebitabilità di paternità e invio telegrammi); 12° - *violazione di legge circa il teste* (tardività); 13° - *illogicità manifesta* circa la stessa testimonianza; 14° - *violazione di legge* circa la richiesta di *rinnovazione del dibattimento* (v. premessa).

2 - Va premesso che solo alcuni motivi risultano ammissibili, perché il ricorso travisa in genere il controllo di legittimità per terzo giudizio di merito, quando non disciplinare perché la vicenda investe il rapporto tra persone entrambe esercenti la professione legale.

In questo senso già la premessa ricostruttiva del ricorso è del tutto inavveduta del divieto di valutazione propria del fatto (art. 606/3° co. CPP: "motivo non consentito").

I primi tre motivi risultano inammissibili per ***manifesta infondatezza***.

Nel capo d'imputazione sono stati contestati distinti fatti di ingiuria e diffamazione, circa i quali la Difesa ha avuto ampia possibilità di contraddittorio, come dimostrano le richieste in primo grado e le impugnazioni. Le sentenze ritengono tali fatti provati, non altri.

Inoltre non risulta già proposta al riguardo questione specifica di violazione di legge al Giudice di appello (ultima ipotesi dell'art. 606/3° co. CPP)e, in assenza di riferimento a specifica norma procedurale, non s'intende il sacrificio del diritto di difesa.

Se il ricorso invece vuole per tal via sostenere vizio di motivazione specifica sui singoli fatti (v. il singolare enunciato dei motivi di "distorsione dei fatti"), l'assunto è generico, posto che oggetto del giudizio sono all'evidenza le condotte imputate e ritenute di ripetute attribuzioni alla persona offesa di comportamenti delittuosi o di illeciti disciplinari e della sua disposizione a commetterli, al cui riguardo in ogni atto incriminato è formulata un'intimazione con minaccia di denuncia. Inoltre queste attribuzioni sono comunicate ad organi amministrativi e giudiziari, qui intesi altre persone (v. l'impugnazione di diffamazione).

E' questo l'oggetto delle sentenze. Inoltre in questa sede interessa solo il metodo adottato per il giudizio relativo a tali fatti, non la controversia sottostante per se stessa.

Il 4° e 5° e 6° motivo sono ***infondati***. Travisano appunto la controversia contrattuale sottostante con l'oggetto del processo: reati contro l'onore della persona.

I Giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente perché altro è comunicare il proprio diniego ad una pretesa altrui o contestarne l'inadempimento, altro è l'attribuzione astratta alla persona di comportamenti riprovevoli e censurabili penalmente e disciplinarmente. Perciò hanno ritenuto le espressioni adottate nei singoli scritti incriminati offensive e travalanti il limite della continenza e del pari offensiva (di qui l'altro reato) la loro comunicazione ad organi del tutto ignari di quanto è a base della controversia, perché all'evidenza significano disvalore apodittico delle qualità altrui, non critica contenuta ed argomentata dei fatti di controparte, come autorizzato dall'art. 51 CP.

Il 7° motivo è ***infondato***.

Il ricorso, passando all'articolo 598 CP, dimostra l'equivoco di fondo. Afferma che gli atti in questione sono "prodromici" ad un procedimento in senso stretto e fa a tal fine riferimento al principio relativo ad atti di querela, ricorsi per ricusazione, atti amministrativi di

vario genere ed anche missive di rilevanza disciplinare. Solo la particolare distinzione di talune sentenze di questa Corte rende il motivo ammissibile.

Il ricorso, difatti, non tien conto della giurisprudenza citata nella sentenza impugnata (più ampia, qui si precisa: Cass. n. 12057/98, 7000/02 e 40725/02 etc.) che, in particolare, esclude che l'art. 598 CP sia applicabile all'esposto al Consiglio dell'Ordine, perché nel successivo giudizio disciplinare a carico di altri l'autore dello stesso esposto non è parte. Deve dunque tenersi nei limiti ordinari dell'esercizio del diritto. Sul punto esiste bensì taluna pronuncia isolata di diverso segno (cfr. Cass. n. 33453/08). Ma non è condivisibile.

L'art. 598 CP, difatti, incanala l'esercizio del diritto in limiti specifici connessi alla destinazione dell'atto orale o scritto per se stesso al giudice o ad un organo amministrativo di controllo del corretto comportamento altrui, sia sotto il profilo oggettivo (pertinenza alla controversia da decidere), sia quello soggettivo (posizione di parte nel procedimento), cioè in rapporto all'esercizio attuale del diritto al contraddittorio di una parte nel procedimento.

L'atto rivolto all'altro soggetto di un rapporto giuridico, seppure chi lo compie afferma il proprio diritto o nega quello altrui, men che costituire modalità dell'esercizio di facoltà in un procedimento, non precede necessariamente tale procedimento, viepiù se in esso per esempio quello disciplinare forense, non è prevista assunzione della veste di parte del privato. Pertanto le sue modalità di manifestazione, seppure giustificabili nei limiti dell'art. 51 CP, non possono esserlo ai sensi dell'articolo 598 CP, solo perché l'atto è comunicato coeivamente per conoscenza ad organi che, in ipotesi, potrebbero essere chiamati ad iniziative disciplinari o provvedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso offeso.

Nella specie inoltre la questione è infondata in fatto, perché non si è in presenza di esposto al Consiglio dell'Ordine o alla Procura della Repubblica, ma di comunicazione alle persone investite di relativo ruolo organico dell'attribuzione meramente assertiva di comportamenti attuali o potenziali di disvalore a persona in ipotesi sanzionabile, di cui non si vede come i singoli organi potessero prendere conto a qualsiasi fine decisionale.

Né, per tal via, l'attribuzione apodittica di disvalore al comportamento altrui può ritenersi a posteriori giustificata da preesistenti contrasti tra i privati.

Il motivo 8° è **infondato** e conclusivamente suffragato da argomenti non consentiti.

Il termine "movente" significa solo la ragione personale che determina chicchessia al compimento di una determinata azione. Assume valenza indicativa di disvalore in quanto costituisce il prius esternamente riconoscibile dell'elemento psicologico del reato.

Ma, qui nasce l'equivoco, il movente di conseguire un risultato lecito non esclude che l'agente possa prefigurarsi un diverso risultato offensivo, seppure non direttamente voluto (cd. dolo eventuale, sufficiente nei reati in discorso, per cui è previsto il dolo generico: in concreto Tizio vuole contestare la pretesa di Caio, ma non si preoccupa di offenderne i valori personali per il modo in cui lo fa, e perciò ne risponde. Nella specie il Giudice ritiene di più voluto proprio tale risultato offensivo, per la ripetizione della precedente incongrua condotta, pertanto particolarmente connotato di disvalore l'ultimo telegramma.

Questa induzione non risulta manifestamente illogica. Oltre la questione è irrilevante.

In questa sede, si ripete, si discute solo di conformità alla legge del metodo adottato dal giudice di merito nel ritenere che l'avv. Longo si sia reso autore volontario di gratuite espressioni offensive nel comunicare le proprie ragioni alla collega [redacted], non se tali ragioni fossero fondate. Il ricorso all'uopo giunge ad esprimere giudizi personali nei confronti dello stesso Giudice di appello, passando dal comportamento della [redacted] ad un sostenuto soggettivo perché della motivazione della sentenza (v. il sostenere mutamento "ex abrupto" di funzioni ed "elucubrazioni maligne"), quasi si dovesse in questa sede non verificare il provvedimento, bensì applicare a chi lo ha redatto una sanzione personale.

In sostanza si torna al merito, affermando che quella dell'imputato sarebbe stata una "reazione / sfogo" (v. punto h) e si tratterebbe e di semplici "contestazioni contrattuali e/o regolari diffide legali" (v. punto i), la qualcosa si è visto, già rende gratuito il precedente argomentare e si rapporterebbe in ipotesi all'art. 599. Ma non risulta offerto alcun motivo specifico in proposito al Giudice di merito.

Il 9° motivo è **generico**: non prende conto della risposta ricevuta dal Giudice.

Il 10° è del pari **inammissibile**, in quanto ripetitivo del 7° sotto il diverso, ma analogo profilo sostanziale dell'art. 594 CP. I Giudici di merito hanno proprio considerato che la questione sottostante è oggetto di controversia tra mandante e mandatario, ma ciò non serve per se stesso, si è visto a giustificazione.

Il motivo 11° è **generico** perché la sentenza ha puntualmente risposto, ed è invece apodittica la censura. L'asserto è peraltro manifestamente infondato, perché astratto dalla realtà valutata nel processo. Il Giudice non ha ritenuto la "colpa d'autore". Ha invece rapportato, secondo metro ovvio il fatto a chi vi aveva interesse, trovando conferma nelle stesse ammissioni dell'appellante.

Del pari **generico** è il 12° (assunzione del teste Porcu).

Il 13° scende al riguardo nel **merito** ed è **manifestamente infondato**.

Semplicemente entrambi i Giudici hanno escluso decisività alla testimonianza in discorso, sicché non si vede a cosa serva censurare al riguardo la sentenza (il ricorso continua ancora a travisare la controversia sottostante con il tema del processo).

Il 14° è ancora **generico**. Non lascia intendere minimamente a cosa sarebbero servite le prove non ammesse di cui non dice, per poter controllare la sentenza impugnata.

p . q . m .

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 29.4.2010

il consigliere estensore

Mario Ricci

Depositata in Cancelleria

Roma, li ... 23 GIU. 2010..

IL CANCELLIERE

Carmela Lanzuise



eyux

il presidente

[Handwritten signature]